

 <p>FLC CGIL federazione lavoratori della conoscenza</p>	<p>FLC CGIL di Bergamo Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO Tel. 0353594140 - Fax 035.19910323 – Sms 3351852813 www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it</p>
--	--

Bergamo, 11/09/2020

ALL' ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

- NOTIZIE n. 42 - 2020 - Precisioni

ATA: chiarimenti sulle nomine dei supplenti sui posti vacanti

La circolare sulle supplenze <http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20200907/nota-26841-del-5-settembre-2020-istruzioni-indicazioni-operative-supplenze-scuola-personale-docente-educativo-ata-as-2020-2021.pdf> ripropone le stesse problematiche e **ambiguità** degli scorsi anni, senza aver recepito nessuna delle richieste avanzate dalla FLC CGIL, pur riconoscendo la necessità di una revisione del regolamento, ma perdendo un'altra occasione di migliorare la funzionalità delle scuole.

Nel precedente notiziario avevamo indicato, fra le criticità non chiarite, la possibilità di conferire le supplenze fino al 31 agosto 2021 dalle graduatorie di istituto su posti vacanti, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti. A seguito di numerosi quesiti, in assenza di chiarimenti ufficiali, occorre un approfondimento normativo, per evitare che prevalgano "interpretazioni" restrittive non supportate da regole esplicite.

Nella Circolare al punto 2 -CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA si legge:

L' art. 1, comma 1, del Regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica. Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all'art.554 del D.L. vo 297/94 e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001,n.7.

*Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.L. vo n. 297/94 e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d'istituto. ****

La Circolare di quest'anno, dunque, invita a procedere secondo la natura dei posti, come descritta dall'art. 1, comma 5 e 6 del Regolamento. Lo stesso Regolamento all'art. 6 dice che *"I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno."* Ed ora siamo a settembre... Dice inoltre che *"in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, la possibilità di conferire supplenze da graduatorie d'istituto di terza fascia fino al 31 agosto su posti vacanti e disponibili, **come previsto dall'art. 4 della legge 124/1999, commi 1 e 11**"*

Ecco cosa prevede la Legge 124/1999 art. 4 comma 1. *Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo (...) si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. Comma 11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).*

Non emergono dunque disposizioni che giustifichino oggi la trasformazione dei posti dal 31 agosto al 30 giugno.

Dal 2016/17 ad oggi queste sono sempre state le indicazioni. La circolare sulle supplenze però, negli anni, ha dato indicazioni diverse, pur mantenendo la stessa struttura e le stesse leggi a riferimento. Infatti nel 2013 e nel 2014 riporta una aggiunta: *...***le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d'istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell'attività didattica.* E nel 2010/11 2012/13 e 2015/16 aggiunge pure: *Le nomine così conferite decorrono dal giorno dell'assunzione in servizio e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche, come disposto dall'art.1, comma 6 del Regolamento sulle supplenze, emanato con D.M.13.12.2000, n. 430.*

Epilogo: questa vicenda fa riflettere su quanto siano fragili le certezze normative, in un contesto sovraccaricato dalla produzione continua di note, precisazioni, direttive che spesso si contraddicono. E' sufficiente una riga aggiunta da un funzionario solerte in una circolare annuale di qualche tempo fa, per dare spazio ancora oggi a dubbi interpretativi... A quando una vera svolta innovativa, con la semplificazione e l'abbattimento della burocrazia?